

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONTECCHIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA TENNISTICA

Repertorio n. 12 del 22/12/2022

L'anno **2022**, addì **22** del mese di **dicembre**, presso la sede comunale di Alzano Lombardo, in via Mazzini n. 69, tra le parti

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO (di seguito Comune) con sede in Alzano Lombardo via G. Mazzini n.69, P.I. 00220080162 legalmente rappresentato dal dott. Ugo Castelletti, in qualità di Responsabile dell'Area II Socio-Culturale, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 19/12/2022,

e

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB MONTECCHIO (di seguito TCM) con sede ad Alzano Lombardo (BG) in via Paleocapa nr. 8, C.F. 03612530166, P.IVA 03612530166, legalmente rappresentata dal Sig. Bonomi Massimo nato a Bergamo (Bg), il 18/03/1965, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, dotato dei necessari poteri,

PREMESSO CHE

L'azione del Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- dare piena attuazione all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- realizzare una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di soggetti come società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi;
- collaborare alla realizzazione sul territorio di attività sportivo-ludico-ricreative per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con le attività della Polisportiva Comunale di Alzano Lombardo e le società ad essa aderenti.

Il Comune, per la realizzazione di quanto sopra in relazione alla pratica del tennis ha a disposizione le seguenti strutture di proprietà comunale presso il Parco Montecchio:

- n. 2 (due) campi in terra battuta coperti (campi 2 e 3), n. 1 (uno) campo in terra battuta scoperto (campo 1), n. 1 (uno) campo in materiale sintetico scoperto (campo 4), locale spogliatoi e spazi di disimpegni connessi;
- n. 1 locale da adibirsi a sede, composto da *vano scala, sala riunioni, ufficio e bagno*, sita al piano primo dell'edificio denominato "bocciofila" in Montecchio, come meglio rappresentata nella planimetria allegata sub. a) alla presente convenzione.

Il Comune, ai fini della promozione e sviluppo dell'attività motoria e sportiva, con particolare riferimento a quella tennistica, ritiene che la collaborazione progettuale, tecnica, amministrativa e realizzativa del TCM rappresenti un valore aggiunto, oltre a significare un ulteriore e rilevante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato nell'attuazione degli obiettivi dell'Amministrazione.

Seni

km

Il TCM, costituitosi nel 1981, non ha scopi di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico.

Il Comune riconosce l'importanza dell'attività svolta dal TCM ai fini della promozione e sviluppo dell'attività motoria e sportiva secondo gli scopi statutari.

Il TCM svolge un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

RICHIAMATA

inoltre la seguente normativa emanata dalla Regione Lombardia:

- La Legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 "Disciplina delle modalità di affidamento a terzi per la gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali".
- La Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna».

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione e definizione degli interessi comuni

1. La presente convenzione è finalizzata a perseguire gli interessi comuni tra il comune e il TCM, come di seguito individuati:

- a) promuovere la pratica del tennis presso le scuole alzanesi, con attività formative e pratiche;
- b) promuovere la pratica del tennis mediante specifici corsi di insegnamento rivolti a minorenni residenti in Alzano a prezzo calmierato e convenzionato;
- c) promuovere la pratica del tennis presso i residenti in comune di Alzano Lombardo;
- d) promuovere ed organizzare squadre sportive di atleti per la partecipazione a campionati, gare, e comunque agevolare l'avviamento al tennis;
- e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività formative, ricreative e socializzanti.

2. Le strutture di proprietà comunale destinate al tennis (campi, spogliatoi e spazi di disimpegno connessi), presenti presso il parco di Montecchio sono state concesse dal Comune all'ASD Sima Sport (di seguito Concessionario) mediante gara ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione del Responsabile dell'Area III Socio Culturale n. 364 del 30/05/2018.

Art. 2 – Impegni del TCM

1. Il TCM ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a:

- a) garantire fino alla fine della validità della presente convenzione un incremento annuo di soci ordinari residenti in Alzano Lombardo;
- b) garantire attività di insegnamento per l'avviamento alla pratica del tennis presso le scuole di Alzano Lombardo, secondo i programmi definiti di concerto con l'Istituto Comprensivo e le altre realtà scolastiche del territorio;
- c) organizzare corsi di insegnamento rivolti prioritariamente a ragazzi e adolescenti residenti in comune di Alzano Lombardo, da tenersi tra il 1° ottobre ed il 30 maggio di ciascun anno, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell'orario compreso tra le ore 14,00 e le ore 18,00 (corso SAT) ad un prezzo orario massimo di € 13,00 per gli under 10 e di € 16,00 per gli under 16;
- d) organizzare ogni anno n. 1 torneo denominato "Città d'Alzano", in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- e) garantire ai soci ordinari l'agevolazione prevista dall'allegata tabella delle tariffe campi da tennis;

- f) partecipare attivamente alle manifestazioni sportive del territorio, feste dello sport o volontariato, comunque denominate.
2. Il TCM inoltre si impegna a:
- a) comunicare a mezzo posta elettronica al Concessionario il calendario annuale dei tornei, campionati e corsi organizzati;
 - b) comunicare a mezzo posta elettronica al Concessionario, il calendario mensile delle ore di utilizzo, dal 15 al 20 del mese precedente relativamente al campo oggetto di prelazione (vedi successivo art. 3 comma 1 lettera c);
 - c) tirare il campo da tennis a conclusione di ogni utilizzo da parte dei propri soci per renderlo servibile a coloro che arriveranno dopo;
 - d) rispondere dei danni arrecati al bene a causa di negligenza propria.
3. Il TCM trasmette a mezzo posta elettronica all'Amministrazione Comunale:
- a. presentare entro il 15 novembre di ogni anno:
 - programma delle attività previste per l'anno successivo;
 - richiesta di accesso a benefici comunali per l'anno successivo;
 - eventuale programma triennale delle attività;
 - b. presentare entro il 30 aprile di ogni anno:
 - bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - relazione delle attività associative svolte nell'anno precedente;
 - bilancio di previsione per l'anno in corso;
 - autocertificazione relativa al numero degli associati/aderenti.
4. La mancata presentazione della relazione nei termini indicati o il mancato svolgimento delle attività indicate, senza adeguata motivazione e per cause dipendenti dal TMC, comporta l'immediata decadenza della convenzione e la mancata erogazione del contributo di cui al successivo art. 3.
5. La relazione sarà oggetto di valutazione da parte del settore competente, nell'ambito del procedimento istruttorio per l'erogazione del contributo economico di cui al successivo art. 3.
6. Il TMC è a conoscenza che il Concessionario della struttura sportiva, ha la facoltà di sospendere le attività sportive e chiudere la struttura nel periodo corrispondente alle vacanze invernali scolastiche, con obbligo di preavviso da trasmettere a mezzo posta elettronica al Comune ed al TMC entro il 15 novembre di ogni anno. Resta pertanto inteso che in tale periodo potrebbero essere sospese tutte le attività sportive, comprese quelle del TMC, senza che l'associazione abbia nulla a pretendere al riguardo.

Art. 3 – Impegni del Comune

1. Il Comune ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna nell'ambito del contratto di concessione delle strutture sportive a:
- a) stabilire con propria deliberazione di giunta le tariffe di utilizzo dei campi da tennis prevedendo una tariffa differenziata per i soci TCM;
 - b) prevedere le seguenti categorie e regole:
 - stagione: orario estivo: 1 maggio – 31 ottobre /// orario invernale 1 novembre – 30 aprile;
 - fasce orarie estive con illuminazione – senza illuminazione;
 - fasce orarie invernale 8,00/14,00 – 14,00/23,00;
 - in caso di promiscuità d'utilizzo del campo, si applica la tariffa in proporzione ai partecipanti all'utilizzo.
 - c) riservare al TCM la prelazione sulle prenotazioni relativamente ad n. 1 campo da tennis coperto, fermo restando l'obbligo in carico al TCM di comunicare al Concessionario, dal 15 al 20 del mese precedente, il calendario mensile delle ore di utilizzo, a mezzo posta elettronica o come concordato con lo stesso;
 - d) mettere a disposizione le ore necessarie per lo svolgimento dei corsi di insegnamento rivolti a ragazzi e adolescenti residenti in comune di Alzano Lombardo (corsi SAT). Tali corsi si dovranno tenere nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 maggio, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell'orario




compreso tra le ore 14,00 e le ore 18,00. Il TCM riconoscerà al concessionario, in relazione a tale uso, una tariffa fissa oraria pari ad € 14,00;

- e) prevedere che il Concessionario della struttura sportiva accetti che tutte le attività organizzate dal TCM e/o patrocinate dal Comune compresi campionati, tornei, corsi, ecc., regolarmente comunicate con calendario annuale devono avere la precedenza nelle prenotazioni.

1bis. Quanto definito al precedente comma lettera b) e lettera d), nonché quanto definito al precedente articolo 2 comma 1 lettera c) potrà essere oggetto di revisione e variazione condivisa tra le parti - Comune, TCM, Concessionario - in caso di acclamate situazioni di emergenza (sanitarie, energetiche...).

2. Il Comune ai fini del perseguimento degli interessi comuni individuati, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna inoltre a:

- a) riconoscere il patrocinio al torneo "Città d'Alzano";
- b) assegnare al TCM in comodato d'uso gratuito, secondo la disciplina che segue, la sede presente al piano primo dello stabile sito in Montecchio;
- c) riconoscere al TCM, un contributo annuo di €. 4.000,00 da liquidarsi entro il 28 febbraio di ogni anno per permettere l'organizzazione delle attività, con particolare riferimento a quelle rivolte alle fasce minorili, e la regolare attuazione delle stesse.

Art. 4 – Sede del TCM

1. Il Comune assegna in comodato d'uso gratuito al TCM, per tutta la durata della presente convenzione, la sede, sita al piano primo dell'edificio denominato "bocciofila" in Montecchio, come meglio rappresentata nella planimetria allegata sub. b) alla presente convenzione.

2. Il TCM si impegna a:

- a) attuare la manutenzione ordinaria comprese le pulizie;
- b) evitare danni o degrado progressivi del bene, segnalando prontamente al comune ogni anomalia che richieda un'opera di manutenzione straordinaria;
- c) rispondere dei danni arrecati al bene a causa di negligenza propria;
- d) sostenere le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas per il riscaldamento, conformandosi al sistema di pagamento in uso;
- e) sostenere le spese telefoniche.

3. Il Comune provvederà ad assicurare il bene contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile.

4. Il Comune si riserva di revocare il comodato d'uso in caso di interesse pubblico o necessità, con preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi, salvo casi di somma urgenza.

Art. 5 – Pubblicità commerciale

1. Il TCM assume l'obbligo di non effettuare, per tutta la durata della convenzione, qualsiasi forma di pubblicità visiva e auditiva all'interno degli impianti che non sia preventivamente autorizzata dal Comune, sentito il Concessionario della struttura sportiva.

Art. 6 – durata

1. La durata della presente convenzione è stabilita a decorrere dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31/12/2025.

Art. 7 – Responsabilità – assicurazione

1. Il TCM:

- a) esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.
- b) è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione od a terzi

dal proprio personale, anche volontario.

c) è responsabile nei confronti di tutte le autorità sia delle manifestazioni sportive che del mantenimento dell'ordine da parte dei propri utenti.

2. A tale scopo il TCM è obbligato a stipulare apposita idonea polizza assicurativa.

Art. 8 – Controversie

1. Il Comune e il TCM gestiranno i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione. A tal fine le parti si impegnano ad attivare procedure di consultazione tutte le volte che ciò si renda necessario ed in particolare modo qualora emergano elementi significativi tali da far ritenere che il TCM non sia in grado di organizzare parte delle iniziative preventivate ovvero tali da far ritenere che il Comune non sia in grado di erogare integralmente il contributo previsto nel precedente art. 3, nel rispetto dei vincoli di bilancio o dei principi di contabilità pubblica.

2. Eventuali controversie saranno risolte bonariamente tra le parti. L'Amministrazione Comunale si fa garante del rispetto del presente accordo ed arbitro in caso di controversie in merito ai diritti di utilizzo degli impianti.

3. In caso di fallimento dell'accordo bonario, foro competente è il Tribunale di Bergamo, escludendosi ogni forma di arbitrato.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art.13 del D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i., le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto o raccolti durante l'attuazione dello stesso saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per l'assolvimento degli impegni assunti dalle parti o per l'adempimento di obblighi di legge.

2. Il soggetto titolare degli stessi è il COMUNE.

Art. 10 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 REG. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

1. Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, TCM è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per erogare il servizio oggetto del presente accordo, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante trasmissione, cloud o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento dell'accordo.

2. Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente accordo. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il presente accordo viene eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Responsabile non garantisca l'adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente accordo si intende risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more complex and stylized, while the lower one is simpler and appears to be a first name or initials.

finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- se si raccolgono dati per conto dell'Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Reg. 679/16;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti, richiamando l'attenzione in particolare al "Regolamento sull'uso degli strumenti elettronici" approvato dal Comune;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda. TCM si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.

4. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell'accordo. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati da TCM esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente accordo. Conseguentemente i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione dell'accordo;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla convenzione;

5. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, del titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui

all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente accordo. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso.

Art. 11 – Spese e oneri contrattuali

1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula ed eventuale registrazione della presente convenzione sono da intendersi a carico di TCM
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 12 – Disciplina della convenzione

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti dichiarano di riferirsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Per Il Comune di Alzano Lombardo
Il Responsabile Area II



Dott. G. Castelletti

G. Castelletti

Per Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennis Club Montecchio

Il Presidente

Bonomi Massimo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TENNIS CLUB "MONTECCHIO"

Il Presidente

Massimo Bonomi